

N. R.G. 36717/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **36717/2015** promossa da:

██
Avv. GALLIANO GUIDO

ricorrente

contro

INPGI

Avv. TORTATO PAOLA

Resistente

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.10.15 e ritualmente notificato, la **██** s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6435/15, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, in data 31.7.15 e regolarmente notificatole, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanno Amendola"), della somma di euro 94.914,05, a titolo di contributi e somme aggiuntive quantificate all'esito dell'accertamento ispettivo n 27/13, oltre ulteriori somme aggiuntive e spese della procedura monitoria.

A sostegno dell'opposizione, contestava le risultanze ispettive che avevano indotto gli ispettori: 1) a qualificare come rapporti di lavoro subordinato i rapporti di collaborazione autonoma o coordinata e continuativa stipulati dalla società (all'epoca denominata **██** s.p.a.),



quale editrice del quotidiano "██████████", con i giornalisti ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████, 2) a riconoscere la superiore qualifica di redattori ai giornalisti ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ inquadri come redattori fissi.

L'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanno Amendola"), costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata, ribadendo la legittimità dell'operato dei propri ispettori.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base del verbale ispettivo n. 27/13 con cui gli ispettori dell'INPGI hanno contestato le seguenti irregolarità:

- 1) illegittimo inquadramento come collaboratrici autonome e non invece come lavoratrici subordinate, ex art 12 CNLG, delle giornaliste ██████████ e ██████████;
- 2) illegittimo inquadramento quali collaboratori coordinati e continuativi e non invece come lavoratori subordinati ex art 2 CNLG dei giornalisti ██████████ e ██████████;
- 3) illegittimo inquadramento come collaboratori fissi ex art 2 CNLG e non invece redattori ex art 5 CNLG dei giornalisti ██████████, ██████████ e ██████████.

Muovendo dall'esame della posizione dei tre giornalisti (██████████, ██████████ e ██████████), assunti come collaboratori fissi ex art 2 CNLG, il cui periodo contestato va da settembre 2008 a luglio 2013, per i primi due, e da febbraio 2011 a luglio 2013, per il terzo, va ricordato il contenuto dell'art 2 citato, secondo cui: *"Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.*

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche".



Di contro, l'art 5 del citato CNLG definisce la figura del redattore, stabilendo che: *“In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica: a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina. Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate”*.

Dal raffronto tra le declaratori in esame si evince che entrambe sono accumulate dallo svolgimento dell'attività giornalistica, intesa come acquisizione e controllo della notizia, dalla sua elaborazione e dalla stesura di articoli, sotto il vincolo della subordinazione. Vincolo attenuato, dato il carattere creativo, proprio dell'attività intellettuale delle prestazioni rese, che si esplica nella stabile disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni dell'editore, ad apportare modifiche ed aggiustamenti ai propri elaborati in funzione delle esigenze redazionali e sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio, a destinare gli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal responsabile stesso.

Tuttavia, il requisito imprescindibile della qualifica di redattore è la quotidianità della prestazione resa, laddove per il profilo di collaboratore fisso è la continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra (così Cass. 27 settembre 1991, n. [10086](#); id. 18 febbraio 1993, n. [1989](#); 10 marzo 1994, n. [2352](#); 28 luglio 1995, n. [8260](#)).

La figura professionale del redattore, poi, per come delineata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, implica l'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione all'impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse e similari (Cass. 27 marzo 1998, n. [3272](#)).

La figura del "collaboratore fisso", invece, si caratterizza per il requisito della responsabilità del servizio - costituente alla stregua del disposto dell'[art. 2 del c.n.](#)n.l. giornalistico elemento necessario per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso" -, inteso come l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, onde



deve ritenersi "collaboratore fisso" colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass. n. [7931/2000](#)). Più in particolare, il "collaboratore fisso" assicura un contributo professionale specifico ed una continuità di apporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla direzione in relazione ai requisiti previsti dall'[art. 2 del c.c.n.l.](#) cit. (costituiti: dalla "prestazione continuativa" dalla "responsabilità di un servizio" e dal "vincolo di dipendenza") (Cass. 22785/13).

In applicazione di tali principi, può ritenersi corretto l'inquadramento dei tre giornalisti [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] nella superiore qualifica di redattori, operato dall'INPGI, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali rese da teste [REDAZIONE] dipendente della società opponente, il quale dal 2008 al 2013 ha lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato, oltre a due domeniche al mese, salvi i giorni di riposo compensativo, presso la redazione di Sanremo del quotidiano "Il Secolo XIX", prima come redattore e poi, da marzo 2011, come vice capo servizio. Ebbene, il teste ha dichiarato che [REDAZIONE] per il periodo da settembre 2008 a luglio 2013, si occupava, sino al 2010, della cura della pagina "[REDAZIONE]" e "[REDAZIONE]m", dedicate ad eventi, cultura e spettacoli del basso Piemonte e della Francia, predisponendo gli articoli, curandone la titolazione, l'impaginazione e la scelta delle foto; successivamente si è occupata di cronaca bianca e di economia della città di Imperia, predisponendo gli articoli, continuando ad occuparsi della intitolazione, impaginazione e della scelta delle foto degli articoli forniti dai collaboratori nei settori dello spettacolo e della cronaca; lavorava 6 giorni a settimana per 7 ore al giorno, coprendo anche due domeniche al mese, alternandosi con il collega [REDAZIONE] sia all'esterno che presso la redazione di Imperia ove aveva una postazione fissa con telefono e pc. Il teste ha chiarito che dalla redazione di Sanremo, ove egli lavorava, poteva verificare la presenza della giornalista presso la redazione di Imperia sia quando si sentivano al telefono, poiché il numero della sede di Imperia compariva sul suo display di Sanremo, che dal terminale che indicava in tempo reale il nome dell'operatore che si stava dedicando alla compilazione della pagina del giornale, sulla quale si poteva intervenire solo dalla redazione di Imperia e non da casa.

Analoghe dichiarazioni sono state rese per il giornalista [REDAZIONE] in relazione al periodo da settembre 2008 a luglio 2013, il quale presso la redazione di Imperia si occupava della preparazione di articoli, della loro impaginazione e intitolazione in tema di cronaca nera e bianca e di sport; la sua



presenza presso la redazione di Imperia era quotidiana e il teste l'ha riscontrata con le stesse modalità riferite per la collega [REDAZIONE].

Con riferimento alla posizione di [REDAZIONE] per il periodo da febbraio 2011 a luglio 2013, il teste ha riferito: che lo vedeva quotidianamente presso la redazione di Sanremo, per sei giorni a settimana e per 7/8 ore al giorno, anche se parte della sua attività lavorativa si svolgeva all'esterno della redazione per acquisire le notizie; che copriva i turni della domenica; che si occupava della cronaca bianca di Sanremo, che sostituiva i colleghi assenti per la cronaca nera, la politica e la cronaca giudiziaria; che si occupava anche della titolazione e dell'impaginazione degli articoli scritti da altri.

Pertanto, per tutti e tre i giornalisti in esame sono riscontrabili i requisiti che connotano la figura professionale del redattore, ovvero la quotidianità delle prestazioni rese e la collaborazione all'impaginazione del giornale, collaborazione che veniva prestata, anche dall'ufficio di Imperia, connesso telematicamente alla redazione decentrata di Sanremo. Circostanza che denota l'infondatezza dell'eccezione della società, secondo cui [REDAZIONE] e [REDAZIONE] non rientrerebbero nella qualifica di redattori perché svolgevano la loro attività in un ufficio, quello di Imperia, diverso dalla redazione decentrata, situata a Sanremo.

Per quanto riguarda la posizione dei collaboratori coordinati e continuativi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] [REDAZIONE]ra, il teste [REDAZIONE] ha dichiarato: che [REDAZIONE] ha lavorato per la società ricorrente da aprile 2012 a luglio 2013; di non averlo mai visto presso la redazione di Sanremo né presso quella di Imperia, ove il teste si recava saltuariamente; che scriveva mediamente due articoli al giorno; che la mattina acquisiva le notizie pertinenti i settori di sua competenza (politica, cronaca bianca e occasionalmente cronaca giudiziaria) e le inviava al caporedattore (cioè a [REDAZIONE] stesso) con la proposta degli argomenti da trattare; quindi veniva contattato da [REDAZIONE] o da [REDAZIONE]a, rispettivamente caporedattore, il primo, e vice, il secondo, dai quali riceveva indicazione sugli argomenti da trattare, sul taglio e sulla lunghezza dei pezzi; quindi inviava l'articolo in redazione tramite il portale dedicato ai collaboratori e via email al caporedattore; utilizzava un telefono mobile aziendale; il teste non ha ricordato se era dotato di computer aziendale; in caso di assenza doveva avvisare il caporedattore e, per assenze prolungate, veniva sostituito, per la politica, da [REDAZIONE] (che si occupava prevalentemente di politica) e, per la cronaca bianca e lo sport, da [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (che si occupavano di spettacolo, sport e cronaca nera). In caso di assenze prolungate di [REDAZIONE] e [REDAZIONE], era [REDAZIONE] che li sostituitiva, occupandosi di spettacolo e di sport.

Circostanze, queste ultime, confermate dalla [REDAZIONE] in sede ispettiva, la quale ha anche precisato che [REDAZIONE]d aveva era stato dotato di pc aziendale.



██████████ caposervizio della redazione di Sanremo, ha dichiarato agli ispettori che la collaborazione di ██████████ si era intensificata da aprile 2012, quando aveva iniziato ad occuparsi dei settori di cronaca bianca e della politica locale, settori di cui si era occupata sino a marzo 2012 ██████████ che aveva cessato la collaborazione; che il suo impegno era quotidiano e che era stato fornito di telefonino e di telecamera aziendali.

Con riferimento a ██████████ per il periodo da febbraio 2008 a febbraio 2012, il teste ██████████ ha dichiarato: che si occupava dei servizi sportivi locali inerenti il calcio giovanile, il basket e la palla pugno; di non averlo visto presso la redazione di Imperia, ma di aver saputo da altri colleghi che ██████████ ci si recava per utilizzare una postazione telefonica; che preparava servizi sportivi, inizialmente soltanto il giovedì e la domenica, poi il martedì per il calcio, il mercoledì per il basket e il sabato per la palla pugno, faceva una media di 100 articoli al mese, seguendo i settori sportivi ai quali era assegnato a livello locale; che per la redazione degli articoli si relazionava con il caposervizio della redazione di Sanremo, ██████████

Il medesimo ██████████ ha dichiarato agli ispettori di essere stato dipendente del comune di Imperia a tempo parziale sino al 2012 proprio per favorire la propria attività giornalistica, cessata appunto nel 2012 ed iniziata nel gennaio 1999; che il suo impegno per la redazione sportiva era pressoché quotidiano con carichi più gravosi nei fine settimana e in coincidenza con gli avvenimenti sportivi.

██████████ ha dichiarato agli ispettori che l'impegno di ██████████ era quotidiano con una media di 3 pezzi al giorno; che era presente nel fine settimana in redazione per effettuare le telefonate alla rete di informatori; che per ogni disciplina seguita aveva una rubrica settimanale; che ██████████ che si occupava di calcio, pallapugno, basket e ciclismo e il collega ██████████ che si occupava di calcio, volley, pallanuoto e nuoto, erano sempre stati presenti per coprire le manifestazioni di loro competenza e che, in caso di assenza dell'uno, il settore era coperto dall'altro.

Il teste ██████████ dipendete della società opponente, addetto alla cronaca di Genova dal 2008 e dalla fine di marzo del 2011 responsabile della redazione distaccata di Savona, con riferimento alla posizione di ██████████ (periodo contestato dal febbraio 2008 al luglio 2013), ha dichiarato, per il periodo successivo alla fine di marzo 2011: che la ██████████ si occupava del territorio di Pietra Ligure e di Finale Ligure; di averla vista in redazione una sola volta; che per 6 giorni alla settimana la ██████████ gli inviava le proposte di articoli da pubblicare per la zona di sua competenza; che la pagina dedicata alla sua zona usciva non tutti i giorni, ma molto spesso; che, se non poteva lavorare il sabato o in altri giorni, avvisava il teste o il vice, ██████████ che, in caso di assenze prolungate per ferie o per malattia, il lavoro della A ██████████ veniva assegnato ad altri giornalisti; che ogni mattina



inviava una mail alla redazione di Savona con gli argomenti della giornata e il redattore la richiamava per indicarle quali trattare e quali persone intervistare; nel pomeriggio la [REDAZIONE] inviava gli articoli.

Con riferimento alla posizione di [REDAZIONE] (periodo accertato da giugno 2011 a luglio 2013) il teste ha riferito che ella lavorava con le stesse modalità della [REDAZIONE] e che si occupava della Valbormida, producendo circa 100 articoli tra brevi di 7/8 righe e più lunghi di 15/20, a volte di 30 righe; che gli articoli a volte venivano tagliati, ma normalmente la [REDAZIONE] seguiva le indicazioni del teste o del vice, [REDAZIONE] sulla lunghezza del pezzo.

[REDAZIONE] ascoltato dagli ispettori, dopo aver chiarito di essere stato vicedirettore della redazione di Savona dal 2009, mentre in precedenza era stato responsabile della redazione di Imperia e Sanremo, ha riferito che le collaboratrici che ogni giorno erano chiamate a scrivere una pagina sulla loro zona erano [REDAZIONE] (per la Val Bormida) e [REDAZIONE] (per la zona di Finale Ligure); che ogni mattina chiedeva loro una scaletta dove venivano riportate le notizie più importanti del giorno, in seguito concordava con loro come doveva essere impostato il pezzo e la relativa lunghezza; i pezzi arrivavano a metà pomeriggio e potevano essere ulteriormente modificati o integrati; entrambe compilavano tutti i giorni una pagina dedicata al loro territorio; le due collaboratrici erano a disposizione della redazione per quanto riguarda le zone di loro competenza e i loro articoli riguardavano qualunque genere di notizia relativa al territorio assegnato; in caso di assenza il territorio veniva coperto o dalla redazione o da un collaboratore di zona vicino; in caso di assenze programmate, [REDAZIONE] chiedeva alle due collaboratrici di lasciare a disposizione un servizio che valeva come apertura del loro foglio; la stessa cosa avveniva nei fine settimana; comunicavano alla redazione le assenze per ferie e malattia; mediamente il loro orario giornaliero oscillava tra le 6 e le 7 ore, ma se c'erano eventi di cronaca particolari veniva chiesto loro di prolungare l'orario lavorativo; il numero dei pezzi per foglio mediamente era di 3; l'utilizzo delle due collaboratrici era sempre stato costante per la necessità di dover coprire ogni giorno due fogli.

Sulla scorta delle deposizioni dei testi ascoltati in udienza e delle dichiarazioni rese agli ispettori e sopra sinteticamente riportate (utilizzabili come elementi di prova confermativi ed integrativi delle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto del fatto che si tratta di dichiarazioni dettagliate e tra loro coerenti) si ritiene accertato il vincolo della subordinazione nei confronti dei collaboratori [REDAZIONE] e [REDAZIONE] a, da un lato e delle collaboratrici [REDAZIONE] e [REDAZIONE] s, dall'altro.

Tutti e quattro i sopra indicati giornalisti, infatti, per i rispettivi periodi oggetto di accertamento, sono risultati stabilmente inseriti nella organizzazione del giornale fornendo quotidianamente il loro contributo per il settore di appartenenza, i primi due, e per il territorio assegnato, le altre due, manifestando costante disponibilità ad essere assoggettati alle direttive della redazione circa gli



argomenti da trattare, il taglio e le dimensioni degli articoli da fornire. Il loro stabile inserimento nel lavoro della redazione è desumibile dal fatto che, in caso di assenza, erano tenuti ad avvisare la redazione per consentire le necessarie sostituzioni, così come essi stessi erano tenuti a sostituire i colleghi che trattavano argomenti simili o che erano assegnati a territori limitrofi. Vincolo di subordinazione attenuato, quanto alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del giornalista, che, per questo, appare compatibile, nel caso di [REDAZIONE] con lo svolgimento di altro incarico per un'altra testata giornalistica e nel caso di [REDAZIONE] a con l'impiego a tempo parziale presso il Comune di Imperia.

Per quanto riguarda poi [REDAZIONE] s e [REDAZIONE] p, il fatto di essersi occupate in modo indistinto di tutti gli avvenimenti inerenti le zone assegnate loro, e non di specifici settori, connota la prestazione resa dalle medesime come propria della figura professionale del corrispondente, che si distingue dal collaboratore fisso ex art. 2 CNLG per essere un giornalista operante in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale, e per il fatto di non avere un campo di attività specializzato, fornendo, in relazione agli avvenimenti della zona assegnatagli, notizie e servizi interessanti le materie più disparate (Cass. 28/4/84 n. 2656).

L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;

condanna la società opponente al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di lite, liquidate in €3000,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano

